


Publicato il 19/12/2020

N. 02404/2020 **REG.PROV.PRES.**  
N. **09869/2020 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 9869 del 2020, proposto da Franco Alfredo Nicoletti, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Calò, Barbara Vivanti, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Calò in Roma, via Savoia Nr. 78;

*contro*

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Salvatore Forastieri, Maurizio Vinci non costituiti in giudizio;

*per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 07323/2020, resa tra le parti, concernente*

**L'ANNULLAMENTO**

(CON IL RICORSO INTRODUTTIVO):

(a) della Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1049/2018/IV del 22 maggio 2018, pubblicata sul sito internet del Consiglio di

Presidenza Tributaria [www.giustiziatributaria.it](http://www.giustiziatributaria.it) il 5 giugno 2018 di graduatoria e di nomina relativamente al Bando n. 6/2016 per i posti di Giudice nelle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali – Concorso esterno per la nomina di 202 Giudici Tributaristi;

(b) della Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1196 del 26 giugno 2018, pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria [www.giustiziatributaria.it](http://www.giustiziatributaria.it) il 3 luglio 2018, che ha disposto un'integrazione di nomina di ulteriori 259 Giudici Tributaristi per posti vacanti nelle medesime sedi messe a concorso con il Bando 6/2016;

(c) di ogni eventuale atto presupposto, consequenziale e connesso;

(CON IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI):

(d) della Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 243/2019/IV (prot. n. 0495/2019), pubblicata in data 21 febbraio 2019 sul sito [www.giustiziatributaria.it](http://www.giustiziatributaria.it), con la quale è stata approvata – a rettifica della precedente approvata con Delibera n. 1049 del 22 maggio 2018 – la graduatoria di cui agli allegati tabulati “Elenco A – Graduatoria” ed “Elenco A/bis – Graduatoria Bolzano” del concorso per la copertura di n. 461 posti di Giudice Tributario (con n. 8 posti riservati alle sedi di Bolzano), di cui al Bando n. 6/2016 approvato con Delibera n. 1812 del 19 luglio 2016, pubblicato nella G.U. n. 62 del 5 ago-sto 2016, nella parte in cui il ricorrente è stato posizionato al n. 708 con l'attribuzione di un punteggio totale di 23,57 per i titoli posseduti;

(e) della Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 244/2019/IV (prot. n. 0496/2019), pubblicata in data 22 febbraio 2019 sul sito [www.giustiziatributaria.it](http://www.giustiziatributaria.it), con la quale si rendeva noto di convocare i vincitori del concorso di Giudice Tributario, per la copertura dei posti vacanti e modalità di svolgimento (Bando 6/2016). Al punto 1 della Delibera veniva stabilita, infatti, la convocazione dei vincitori per la scelta della sede di servizio nei giorni del 18, 19, 26 e 27 marzo 2019, in Roma, Via dei Normanni n. 5;

(f) di ogni eventuale atto presupposto, consequenziale e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza con la quale il ricorrente sostiene la necessità di procedere con l'integrazione del contraddittorio e chiede di venir autorizzato alla notifica del ricorso ai controinteressati mediante notifica per pubblici proclami;

Rilevato che va ordinata l'integrazione del contraddittorio e, per le ragioni evidenziate nella istanza

sopra citata, il ricorrente è autorizzato ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, con inserimento sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ([www.giustiziatributaria.it](http://www.giustiziatributaria.it)) di un estratto del presente decreto, di un sunto del ricorso e con la dichiarazione dello stato attuale del procedimento;

A tale adempimento il ricorrente provvederà nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto; il deposito della prova della eseguita notificazione avverrà nel termine, anch'esso perentorio, di giorni dieci dalla effettuazione della stessa.

P.Q.M.

Ferma restando ogni valutazione del collegio, ordina al ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei rimanenti controinteressati e autorizza, nei modi e nei termini sopracitati, la notificazione agli stessi per pubblici proclami.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 18 dicembre 2020.

**Il Presidente**

**Francesco Caringella**

IL SEGRETARIO